

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dall'art. 5, n. 1 di suddetta direttiva.

— condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 1999/31/CE «[n]on oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione», mentre all'art. 18, n. 1, è enunciato che «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore». In base all'art. 19 della direttiva quest'ultima è entrata in vigore il 16 luglio 1999. Ci si doveva perciò conformare a tale direttiva entro il 16 luglio 2001 e quindi l'obbligo di elaborare una strategia nazionale doveva essere adempiuto entro il 16 luglio 2003, come prescritto dall'art. 5, n. 1.

Dal momento che nell'art. 54 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione non era previsto un termine diverso per i nuovi Stati membri, ai sensi dell'art. 5, n. 1, la Repubblica slovacca doveva elaborare una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica per la data dell'adesione, ossia per il 1° maggio 2004. Ciò non è stato fino ad oggi notificato alla Commissione dalla Repubblica slovacca.

La Commissione europea ritiene pertanto che la Repubblica slovacca sia venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia) il 25 maggio 2010 — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström

(Causa C-257/10)

(2010/C 195/22)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: Försäkringskassan (istituto di previdenza sociale svedese)

Convenuta: Elisabeth Bergström

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'Accordo con la Svizzera per la libera circolazione delle persone e l'art. 72 del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾, implichi che il periodo minimo di assicurazione richiesto per l'erogazione di prestazioni familiari sotto forma di assegno parentale basato sul reddito possa essere compiuto interamente mediante occupazione e assicurazione in Svizzera.
- 2) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'Accordo con la Svizzera per la libera circolazione delle persone e gli artt. 3, n. 1, e 72 del regolamento n. 1408/71, implichi che i redditi percepiti in Svizzera debbano essere equiparati ai redditi nazionali ai fini della determinazione del diritto a prestazioni familiari sotto forma di assegno parentale basato sul reddito.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Allemagne) — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG

(Causa C-146/09) ⁽¹⁾

(2010/C 195/23)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 153 del 4.7.2009.